

Bruxelles, 1° aprile 2026
(OR. en)

7899/26

DENLEG 26
FOOD 35
SAN 197

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	30 marzo 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D111626/02
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ 9-THC) nelle foglie di canapa per infusione in acqua e nelle infusioni di foglie di canapa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D111626/02.

All.: D111626/02

Bruxelles, **XXX**
PLAN/2023/1981 D111626/02
[...] (2025) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di
delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ^9 -THC) nelle foglie di canapa per infusione in acqua e
nelle infusioni di foglie di canapa**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ^9 -THC) nelle foglie di canapa per infusione in acqua e nelle infusioni di foglie di canapa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione² stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
- (2) Nel 2015 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di tetraidrocannabinolo (THC) nel latte e in altri alimenti di origine animale³. Il THC, o più precisamente il Δ^9 -THC, è il costituente più rilevante della canapa *Cannabis sativa*. Il gruppo CONTAM ha stabilito una dose acuta di riferimento (DAR) di 1 μg di Δ^9 -THC/kg di peso corporeo (p.c.).
- (3) Al fine di ottenere più dati sulla presenza di Δ^9 -THC negli alimenti derivati dalla canapa e negli alimenti contenenti canapa o ingredienti derivati dalla canapa, è stata adottata la raccomandazione (UE) 2016/2115 della Commissione⁴.
- (4) Il 7 gennaio 2020 l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica che valuta l'esposizione umana acuta al Δ^9 -THC⁵ tenendo conto dei dati di occorrenza raccolti a seguito della raccomandazione (UE) 2016/2115. In alcune stime dell'esposizione acuta la DAR di 1 $\mu\text{g}/\text{kg}$ p.c. è stata superata. Per quanto ci si possa attendere che le stime

¹ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj>.

² Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj>).

³ Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), *EFSA Journal* 2015;13(6):4141.

⁴ Raccomandazione (UE) 2016/2115 della Commissione, del 1° dicembre 2016, sul monitoraggio della presenza di Δ^9 -tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 103, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2016/2115/oj>).

⁵ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), Arcella D., Cascio C. e Mackay K., 2020. "Acute human exposure assessment to tetrahydrocannabinol (Δ^9 -THC)". *EFSA Journal* 2020;18(1):5953, 41 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5953>.

dell'esposizione sovrastimino l'esposizione acuta al Δ^9 -THC nell'Unione, l'esposizione attuale al Δ^9 -THC è considerata un potenziale problema per la salute.

- (5) Per garantire un livello elevato di protezione della salute umana, il regolamento (UE) 2023/915 ha fissato tenori massimi per la somma di Δ^9 -THC e Δ^9 -THCA, espressa in equivalenti di Δ^9 -THC, nei semi di canapa e nei prodotti derivati dai semi di canapa.
- (6) Poiché, come indicato nel catalogo sullo status di nuovo alimento, l'infusione in acqua di foglie di canapa (se non accompagnate dalle sommità fiorite e fruttifere), consumata come tale o come parte di infusioni di erbe, non è nuova⁶ e non richiede un'autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana è opportuno stabilire un tenore massimo anche per la somma di Δ^9 -THC e Δ^9 -THCA, espressa in equivalenti di Δ^9 -THC, nelle foglie di canapa per infusione in acqua e nelle infusioni di foglie di canapa (infusioni di erbe pronte da bere).
- (7) Il tenore massimo non tiene conto del consumo di infusioni di foglie di canapa da parte di lattanti e bambini nella prima infanzia. È pertanto opportuno che sull'etichetta figurino l'avvertenza che l'infusione in acqua preparata non deve essere consumata da lattanti e bambini nella prima infanzia. Il tenore massimo tiene inoltre conto della migrazione limitata di Δ^9 -THC e Δ^9 -THCA dalle foglie all'infusione in acqua, dato che il Δ^9 -THC e il Δ^9 -THCA sono lipofili. Poiché tale migrazione aumenta notevolmente con l'aggiunta di ingredienti grassi, come panna o latte, durante l'infusione, è necessario indicare che gli ingredienti grassi devono essere aggiunti solo dopo l'infusione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.
- (9) Per consentire agli operatori economici di prepararsi alle nuove norme relative alle foglie di canapa per infusione in acqua e alle infusioni di foglie di canapa (infusioni di erbe pronte da bere), è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione di tali norme. È inoltre opportuno prevedere un periodo transitorio per gli alimenti contenenti delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ^9 -THC) legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:

1) all'articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

⁶ Catalogo sullo status di nuovo alimento, https://food.ec.europa.eu/food-safety/novel-food/novel-food-status-catalogue_en?prefLang=it.

⁷ Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj>).

"Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a t) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:";

b) è aggiunta la lettera t) seguente:

"t) 1° gennaio 2027 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di Δ^9 -THC e Δ^9 -THCA, espressa come equivalenti di Δ^9 -THC, di cui all'allegato I, punti 2.6.4 e 2.6.5.";

2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN